



67030

COMUNE DI ALFEDENA
Provincia di L'Aquila

C.C.P. 12191672

C.F. 82000570661 - P.I. 00201210663

Tel. 0864 87114 Fax. 0864 87432

e-mail protocollo@comune.alfedena.aq.it pec: comune@pec.comune.alfedena.aq.it

SERVIZIO AREA TECNICAProt. n. 15457 del 14-11-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE DPR 357/97 e ss.mm.

Progetto esecutivo per manutenzione straordinaria fabbricati in località Campitelli denominati Rifugio Campitelli e Ristoro

Richiedente: Ditta Soc. Ai 4 Camosci

OGGETTO:

Intervento: Progetto esecutivo per manutenzione straordinaria fabbricati in località Campitelli denominati Rifugio Campitelli e Ristoro –

Ubicazione: Loc. Campitelli fm 16 part. 502 (Ristoro) e fm 15 part 502 (Rifugio)

Zonizzazione PRG vigente: Zona E2 agricola a prato pascolo

SIC: n. IT7110205, IT 7120132 e IT7212121

PREMESSE: nell'ambito del procedimento di attuazione della "concessione del rifugio montano Campitelli e dell'edificio a supporto dello sci di fondo e dell'area camping" alla società "I 4 CAMOSCI S.R.L." sono stati presentati i progetti relativi a Pratica (191977) SUAP – SCIA per "manutenzione straordinaria del Rifugio Campitelli" e Pratica (191687) SUAP – SCIA per "manutenzione straordinaria del Ristoro".

Valutazione di Incidenza ambientale

In data 03.11.2022 prot. 15239 è pervenuto lo studio di incidenza ambientale redatto dalla dott.ssa Claudia Alessandrelli inerenti gli interventi edilizi da realizzare in aree inserite nel SIC/ZSC indicate. Gli stessi prevedono la manutenzione degli edifici a scopo turistico ricadenti all'interno del SIC, i cui lavori potrebbero comportare impatti sulla flora e sulla fauna tutelate

Zonizzazione/vincoli

Gli interventi oggetto dello studio, nel PRG vigente, ricadono in ZONA E2 agricola a prato pascolo

Pareri Ente gestore. Art. 5 comma 7 del DPR 357/97

Lo studio eseguito è stato inviato all'Ente Parco PNALM, Ente gestore dell'area Sic, che con nota 15225 del 03.11.2022 ha ritenuto accettabile la verifica degli impatti ambientali rispetto agli obiettivi di conservazione del SIC ed ha espresso il parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

1. che la captazione prevista alla presa ENEL venga regolata in modo che sia assicurato un deflusso minimo di acqua continuo e costante così da alimentare il complesso sistema di acque del pianoro e quindi consentire il mantenimento in buono stato di conservazione dell'habitat 7230 e degli altri habitat di estensione puntiforme ad esso collegati;
2. che l'uso di sorgenti luminose esterne agli edifici venga limitato alle ore e ai periodi di presenza antropica e nei pressi delle strutture degli edifici prevedendo comunque che, escluse eventuali luci di emergenza, tutta l'illuminazione esterna venga spenta alle ore 24:00;
3. che per l'illuminazione esterna vengano utilizzate lampade a tecnologia cut-off e a temperatura di colore inferiore ai 3000 K
4. che i rifiuti vengano contenuti in strutture a prova di orso il cui svuotamento nei periodi di massimo afflusso dovrà essere previsto giornalmente ad evitare che diventino fonte di attrazione per la fauna selvatica presente;
5. che vengano fatte salve tutte le altre misure di mitigazione previste nello Studio di Incidenza.

In relazione ad altri aspetti connessi al progetto complessivo di valorizzazione turistica del pianoro, con specifico riferimento al campeggio e alla pista di sci da fondo, si rimanda il parere ai relativi progetti, e

relative valutazioni di incidenza, giacché quella presentata per gli aspetti di cui sopra non prende in alcun modo in esame le due tematiche

Per tutto quanto premesso e considerato:

❖ Che, la competenza della V.Inc.A è stata trasferita ai Comuni con l'entrata in vigore della LR 28 agosto 2012 n. 46, che ha modificato le competenze in materia paesaggistica previste dall'Art. 1 della LR 13 febbraio 2003 n. 2, delegando ai Comuni la valutazione di incidenza dei progetti e programmi di competenza comunale;

❖ Che, con legge regionale 02.03.2020 N. 7 – Disposizioni in materia di valutazioni di incidenza e modifiche alla legge regionale 3 marzo 1999, n.11 -, tale competenza è stata riportata in capo alla Regione anche per gli interventi e progetti di competenza comunale, come disposto dall'art. 1 che sostituisce l'art. 46-bis della LR 11/1999.

❖ Che, l'art. 3 della LR 7/2020, norme transitorie, stabilisce, comunque che, nelle more dell'adeguamento della struttura regionale, i comuni continuano ad esercitare le rispettive competenza relative alla Valutazione di incidenza.

❖ Che, la Regione Abruzzo, Dipartimento territorio-ambiente, servizio Valutazioni Ambientali, in riferimento alla LR 7/2020, ha comunicato che, non essendosi ancora verificate le condizioni concernenti l'attuabilità della legge sopra richiamata, trovano applicazione le norme transitorie e pertanto i comuni continuano ad esercitare la competenza delle V.Inc.A.;

Richiamata la circolare della Regione Abruzzo prot. 7378 del 02.10.2012, inerente prime modalità applicative della LR 46/2012;

Vista la DGR Abruzzo n. 930 del 30.12.2016 "*Criteria per l'esercizio e il coordinamento delle funzioni amministrative in materia di procedure ambientali e di valutazioni di incidenza*";

Ritenuto lo studio di incidenza ambientale presentato, esaustivo e non occorrendo ulteriori approfondimenti, anche in considerazione del parere espresso e della modesta entità degli interventi prospettati,

in qualità di Autorità competente

esprime parere favorevole con le mitigazioni e prescrizioni tutte indicate nello studio di incidenza e nel parere dell'Ente Parco, riportate nelle premesse, in merito alla valutazione di incidenza dell'intervento di manutenzione straordinaria fabbricati in località Campitelli denominati Rifugio Campitelli e Ristoro – Ditta Soc. Ai 4 Camosci

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento per 15 gg all'albo pretorio dell'Ente, e sul sito istituzionale;

La notifica a mezzo pec alla ditta proponente, e la trasmissione alla Regione Abruzzo, Servizio valutazioni Ambientali;

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, si avverte che contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila.



Responsabile Area Tecnica
Dot. Paolo Monacelli